

N. 03820/2014 REG.PROV.CAU.
N. 06008/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6008 del 2014, proposto da:

Curatela del Fallimento Pes S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Ruggiero, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocato Massimo Baroni, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n.21;

nei confronti di

I.G.A.-Impianti Gestione Affissione S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Aureliana, n. 63; A.A.P.I.-Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso

dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 2967/2014, resa tra le parti, concernente, concernente decadenza da tutti gli impianti pubblicitari e ordine della loro rimozione – mcp.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di I.G.A.-Impianti Gestione Affissione Srl e di A.A.P.I.-Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Gianpaolo Ruggiero, Massimo Baroni, Sara Di Cunzolo e Andrea Manzi su delega dell'avvocato Luigi Manzi;

Considerato che va confermata l'impugnata ordinanza che ha respinto la domanda cautelare formulata in primo grado, poiché:

- sussiste la morosità della s.r.l. Pes, posta a base della decadenza dei titoli abilitativi degli impianti pubblicitari, già rilasciati in precedenza;

- risulta la legittimità dell'art. 7 della delibera del consiglio comunale di Roma del 30 marzo 2009, n. 37, per il quale – nel caso di mancato pagamento dei canoni dovuti – l'amministrazione deve disporre la decadenza dei titoli abilitativi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6008/2014).

Condanna la Curatela del Fallimento Pes S.r.l. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge in favore dell'amministrazione comunale. Compensa le spese tra le altre parti del presente giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)